

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 7**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE VALENTINO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

ERMINIO BOSO

senatore all'epoca dei fatti

**(procedimento penale n. 15651/96R pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma per il
reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione))**

Comunicata alla Presidenza

il 30 luglio 1997

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In data 24 aprile 1997 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha trasmesso al Senato gli atti relativi al procedimento penale n. 15651/96 a carico del signor Erminio Boso al fine di chiedere la deliberazione in materia di insindacabilità in ordine ai fatti risultanti dal fascicolo processuale.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il medesimo 24 aprile 1997.

La Giunta ha esaminato la richiesta nelle sedute del 19 giugno e del 17 e 22 luglio 1997. Nella seduta del 19 giugno è stato ascoltato l'ex senatore Boso, che ha fornito chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Il procedimento trae origine dalla denuncia - querela presentata dal dottor Antonio Fojadelli, magistrato della Direzione distrettuale antimafia della regione Veneto, il quale ritiene ipotizzabili i reati di calunnia, diffamazione semplice e diffamazione a mezzo stampa in ordine ad affermazioni rese dal senatore Boso in una serie di interrogazioni parlamentari presentate tra i mesi di giugno e ottobre 1995. Il dottor Fojadelli allega alla querela i testi delle interrogazioni incriminate ed un articolo di un quotidiano locale del 14 settembre 1995, che ha ad oggetto le iniziative assunte dall'allora senatore Erminio Boso sull'operato della Magistratura veneta.

L'interrogazione dell'11 ottobre 1995 ha ad oggetto l'attività delle Procure di Padova e Venezia in merito ad uno specifico episodio di criminalità, vale a dire i collegamenti tra l'evasione del noto criminale Maniero e il furto - rinvenimento della reliquia di Sant'Antonio. Il senatore Boso chiama in causa l'operato del colonnello Ganzer, che a suo avviso avrebbe agito in maniera oscu-

ra nella vicenda legata al furto della reliquia, sottolineando che il predetto ufficiale era da sempre stretto confidente del Procuratore distrettuale di Venezia, dottor Fojadelli. L'espressione incriminata, quale risulta dal testo ufficiale, è quella con la quale si chiede di accertare «l'effettiva posizione del colonnello Ganzer, definito da più parti come figura inquietante e violenta, che si gioverebbe dell'amicizia del dottor Fojadelli». Nella bozza dell'interrogazione, secondo il querelante dottor Fojadelli, l'espressione usata invece era: «... colonnello Ganzer descritto da più parti come figura inquietante e violenta, killer garantito dalla tutela dell'amico Fojadelli».

Le altre interrogazioni agli atti processuali (sei complessivamente) si riferiscono tutte alle indagini condotte dalle Procure di Venezia e di Padova, ai rapporti con gli organi di polizia, alla «gestione» del pentito Maniero, al diffondersi di fenomeni mafiosi nel Veneto. In alcune è chiamato espressamente in causa l'operato del dottor Antonio Fojadelli, con particolare riguardo ai suoi rapporti con il pentito Maniero.

L'articolo di stampa allegato nel fascicolo riporta notizie sull'attività della Procura della Repubblica di Venezia e della Procura distrettuale antimafia sulle presunte infiltrazioni mafiose nella zona di Cortina d'Ampezzo. Tale articolo riferisce le reazioni dei magistrati alle accuse di inerzia lanciate dal senatore Erminio Boso, del quale respingono gli attacchi derivanti dalle critiche da lui rivolte a quella che, a suo avviso, sarebbe la «scarsa» attività degli inquirenti locali.

Agli atti processuali risulta anche un comunicato della Direzione distrettuale antimafia di Venezia, a firma del Procuratore capo e di tutti i magistrati ad essa appartenenti, tra cui il dottor Fojadelli, nel quale si

sottolinea che gli attacchi perpetrati attraverso la presentazione di interrogazioni parlamentari si risolvono in una pericolosa delegittimazione dei magistrati impegnati nelle indagini e nell'attività di contrasto della criminalità organizzata.

L'ex senatore Boso, nella seduta della Giunta del 19 giugno 1997, ha ricordato che, come parlamentare, ha svolto un'ampia attività ispettiva sul fenomeno del diffondersi della criminalità organizzata nel territorio veneto, presentando numerose interrogazioni, al fine di richiamare l'attenzione sulla gravità della situazione degli uffici giudiziari in Veneto, che risale a molti anni addietro, e di denunciare il malcostume generale diffuso nella regione.

La Giunta ha approfonditamente discusso la questione nelle sedute del 17 e 22 luglio scorsi.

È stato sottolineato che la Procura di Roma ha trasmesso immediatamente il fascicolo processuale, senza svolgere indagini, appena constatata la possibilità dell'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, possibilità che è apparsa subito nella sua evidenza essendo le espressioni oggetto della querela del dottor Fojadelli contenute in atti tipici della funzione parlamentare, quali le interrogazioni parlamentari.

È vero che il dottor Fojadelli ha lamentato l'uso di espressioni ingiuriose nei suoi confronti, che sarebbero contenute in una prima stesura di una interrogazione presen-

tata dall'ex senatore Boso e poi modificata ai sensi dell'articolo 146 del Regolamento del Senato. In proposito, è stato rilevato tuttavia, in primo luogo, che delle presunte bozze recanti tali espressioni non vi è traccia nel fascicolo processuale, nè l'articolo di stampa allegato alla querela del dottor Fojadelli fa riferimento alle espressioni che vi sarebbero state contenute.

In ogni caso, si è osservato che tale circostanza non appare comunque rilevante, perchè si tratterebbe pur sempre di un'attività prodromica e preparatoria alla predisposizione di un atto parlamentare - l'interrogazione - attività in quanto tale ricompresa nella funzione di sindacato parlamentare e a questa strettamente inerente.

L'argomento fondamentale che induce a ritenere non perseguibili le affermazioni dell'ex senatore Boso è quindi la circostanza che esse sono espresse in numerose interrogazioni pubblicate in un ampio arco temporale e che le notizie riportate dalla stampa si riferiscono al contenuto delle predette interrogazioni.

Per questi motivi, la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

VALENTINO, *relatore*

